Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Giovedì, 6 settembre 1979**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1094**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 sono istituiti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria.

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 268. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la cattedra di bioacustica dell'Università.

Art. 269. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni.

L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 270. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o ad istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 271. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dalla facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti e cultori della materia.

Art. 272. — Il direttore della scuola è un professore di bioacustica dell'Università di Bari.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 273. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi.

Art. 274. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno:*

anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori;

fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori;
elementi di fisica acustica e tecnica di fonometria;
psicologia generale;
elementi di audiologia;
elementi di fonetica e di linguistica.

2° *Anno*:
tecniche audiometriche I;
audiometria infantile;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di esplorazione vestibolare;
audiometria di massa e prevenzione delle sordità.

3° *Anno*:
tecniche audiometriche II;
patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
tecniche di protesizzazione acustica;
tecniche di audiometria obbiettiva;
elementi di logopedia.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di bioacustica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 275. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola stessa, e da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti. L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.

Art. 276. — Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente.

Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 277. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 278. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 15.000
soprattassa annuale di esami . . .	» 7.000
tassa erariale di diploma	» 6.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	» 8.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1095.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 190. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università di Milano.

Art. 191. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Art. 192. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di venticinque (25) per anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 194. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 195. — Le materie di insegnamento sono così ripartite:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza I;
31) terapia intensiva II.

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza II;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.

Art. 196. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 197. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Approvazione delle tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva e ausiliaria.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 151;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1978, concernente la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effetto del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977;

Vista la comunicazione diretta da questo Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state indicate le vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei propri ruoli, nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici ed agenti tecnici);

Ritenuto che, in applicazione dei già menzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, occorra provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli di questo Ministero, con effetto dal 1° gennaio 1978;

Considerato, inoltre, che tali nuove dotazioni organiche delle quattro carriere sopra descritte debbano essere ridotte nel numero dei posti della qualifica iniziale e in quello complessivo di ciascun ruolo, per effetto dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in relazione alle unità di personale che hanno fruito di collocamento a riposo anticipato ai sensi della legge stessa.

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1978, le tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse al presente decreto, dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici ed agenti tecnici).

Le predette tabelle sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 21 gennaio 1971 e 23 dicembre 1972, citati nelle premesse.

Art. 2.

Alla data del 1° gennaio 1978 il numero dei posti previsto dalla tabella *A* nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente) e quello complessivo previsto nel ruolo stesso sono ridotti, rispettivamente, a 56 e 75 unità.

Art. 3.

Alla data del 1° gennaio 1978 il numero dei posti previsto dalla tabella *B* nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto e quello complessivo previsto nel ruolo stesso sono ridotti, rispettivamente, a 12 e 34 unità.

Art. 4.

Alla data del 1° gennaio 1978 il numero dei posti previsto dalla tabella *C* nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva e quello complessivo previsto nel ruolo stesso sono ridotti, rispettivamente, a 27 e 69 unità.

Art. 5.

Alla data del 1° gennaio 1978 il numero dei posti previsti dalla tabella *D* nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) e quello complessivo previsto nel ruolo stesso sono ridotti, rispettivamente, a 14 e 25 unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione . . .	19 (*a*)
307	Direttore di sezione	58 (*)
257 190	Consigliere	
		77 (*)

(*) Ridotti di 2 posti e cioè a 56 e 75.

(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	4 (*a*)
297 255	Segretario principale	18 (*a*)
218 178 160	Segretario, interprete	18 (*)
		40 (*)

(*) Ridotti di 6 posti e cioè a 12 e 34.
(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	8
213 183	Coadiutore principale	34 (*a*)
163 133 120	Coadiutore, fotoriproduttore, stenodattilografo	34 (*)
		76 (*)

(*) Ridotti di 7 posti e cioè a 27 e 69.
(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
a) personale addetto agli uffici:		
165 143	Commesso capo	11
133 115 100	Commesso	23 (*)
		34 (*)
b) agenti tecnici:		
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	12
		18

(*) Ridotti di 9 posti e cioè a 14 e 25.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
MORLINO

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canopo confezioni, in Roccastrada.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canopo confezioni di Roccastrada (Grosseto);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canopo confezioni di Roccastrada (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1978 al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7735)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978, 13 marzo 1979 e 4 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata fino al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: Scotti

(7722)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel, in Torrebelvicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: Scotti

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nei comuni di Forlì e Cesena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nei comuni di Forlì e Cesena le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici nel comune di Forlì: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 214.000 mensili;

mattazione e scuoiatura: 23ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 375.000 mensili;

trasporto merci per conto terzi svolto nel comune di Forlì: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 214.000 mensili;

pulitori, netturbini, spazzacamini e simili: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 214 mila mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: Scotti

(7670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 3 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	816,80	816,80	816,81	816,80	816,75	816,80	816,70	816,80	816,80	816,80
Dollaro canadese .	700,50	700,50	700,20	700,50	700,25	722,50	700,60	700,50	700,50	700,50
Marco germanico . .	447,40	447,40	447,15	447,40	447,45	447,42	447,38	447,40	447,40	447,40
Fiorino olandese . . .	408 —	408 —	408,03	408 —	408 —	408 —	408 —	408 —	408 —	408 —
Franco belga .	27,922	27,922	27,93	27,922	27,90	27,92	27,918	27,922	27,922	27,92
Franco francese .	191,91	191,91	191,93	191,91	191,85	191,91	191,87	191,91	191,91	191,90
Lira sterlina .	1838,10	1838,10	1839 —	1838,10	1838 —	1838,12	1837,65	1838,10	1838,10	1838,10
Lira irlandese	1685 —	1685 —	1681 —	1685 —	1682,50	—	1684 —	1685 —	1685 —	—
Corona danese . .	155,17	155,17	155,15	155,17	155,14	155,17	155,15	155,17	155,17	155,17
Corona norvegese .	162,28	162,28	162,10	162,28	162,25	162,28	162,26	162,28	162,28	162,30
Corona svedese .	193,75	193,75	193,60	193,75	193,70	193,65	193,72	193,75	193,75	193,75
Franco svizzero . .	493,03	493,03	492,65	493,03	492,90	493,03	493 —	493,03	493,03	493 —
Scellino austriaco .	61,19	61,19	61,23	61,19	60,75	61,19	61,185	61,19	61,19	61,20
Escudo portoghese .	16,58	16,58	16,60	16,58	16,55	16,38	16,60	16,58	16,58	16,58
Peseta spagnola	12,372	12,372	12,38	12,372	12,35	12,37	12,37	12,372	12,372	12,37
Yen giapponese	3,687	3,687	3,6850	3,687	3,68	3,68	3,691	3,687	3,687	3,68

Media dei titoli del 3 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	88,425
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,30
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,175
» 6 % » » 1971-86 . .	77,85
» 6 % » » 1972-87 . .	76,40
» 9 % » » 1975-90 .	82,35
» 9 % » » 1976-91 .	83,075
» 10 % » » 1977-92 . .	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,125
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,525
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,60
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	100,50
» » » » 1- 8-1978/80 .	100,60
» » » » 1-10-1978/80 .	100,40
» » » » 1- 3-1979/81 .	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. .	99,775
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981 . .	97,15
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	98,725
» » » 12 % 1- 4-1982 .	98,35
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,225
» » » 12 % 1- 1-1984 .	97,10
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,75
Dollaro canadese	700,55
Marco germanico	447,39
Fiorino olandese	408 —
Franco belga	27,92
Franco francese	191,89
Lira sterlina	1837,875
Lira irlandese	1684,50
Corona danese . . .	155,16
Corona norvegese	162,27
Corona svedese	193,735
Franco svizzero	493,015
Scellino austriaco	61,187
Escudo portoghese	16,59
Peseta spagnola	12,371
Yen giapponese	3,689

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 181 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979, a pag. 16, numero d'ordine 440, dove è scritto: «Orudis, *6 flaconi liofilizzati da 50 mg. + 6 fiale solventi da ml. 2,5*», leggasi: «*Orudis, 10 flaconi liofilizzati da mg. 25 + 10 fiale solventi da ml. 1,5*».

(7781)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Nicola Pinna, nato a Irgoli (Nuoro) il 15 ottobre 1929, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7652)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Salvatore Peralta, nato a Mara (Sassari) il 22 maggio 1930, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7653)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti propri decreti n. 1451 e n. 1452, ambedue datati 5 febbraio 1979, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Visto il successivo proprio decreto n. 6545 del 24 luglio 1979 che modifica il decreto n. 1452 del 5 febbraio 1979;

Vista la rinuncia alla 5ª condotta di Reggio Emilia da parte del dott. Paolo Bolognesi, come da lettera del sanitario medesimo in data 1° agosto 1979;

Preso atto che il dott. Carlo Caldiani, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Paolo Bolognesi, è già stato nominato veterinario condotto a Rubiera, avendo tale sanitario scelto detta sede come prima in ordine di preferenza tra quelle messe a concorso;

Considerato che il dott. Carlo Olivari Agnini, nella graduatoria di merito occupa il posto successivo a quello del dott. Carlo Caldiani e che, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Carlo Olivari Agnini è dichiarato vincitore della 5ª condotta veterinaria del comune di Reggio Emilia.

Il sindaco del comune di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Emilia, addì 2 agosto 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(7377)

FONDAZIONE «CLINICA DEL LAVORO» DI PAVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Centro medico di Cassano Murge:

due posti di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(2828/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente osterico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(2823/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(2824/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(2825/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(2848/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia addetto al centro diagnostico preventivo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia addetto al centro diagnostico preventivo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(2822/S)

OSPEDALE DI MERANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti vacanti nei seguenti ruoli del personale medico:

A) *Personale sanitario con funzioni igienico-organizzative*:

un posto di direttore sanitario, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

B) *Personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura*:

un posto di primario del centro trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di primario dermatologo, riservato al gruppo linguistico tedesco;
due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione, riservati al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto del servizio radiologico, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto della divisione di O.R.L., riservato al gruppo linguistico italiano;
un posto di aiuto dermatologo, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto della divisione geriatrica, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale, riservato al gruppo linguistico tedesco;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale, due riservati al gruppo linguistico tedesco e uno a quello italiano;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente del servizio radiologico, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente del servizio trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e di cui alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(2827/S)

OSPEDALE « B. LAURO » DI PALMA CAMPANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia;

un posto di primario e un posto di assistente di analisi cliniche;

due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palma Campania (Napoli).

(2826/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(2830/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(2829/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(2831/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vicenza).

(2832/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(2833/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1979, n. 19.

Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Le norme della presente legge, in applicazione dei princìpi fondamentali di cui alla legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, disciplinano la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.

Esse si applicano alle opere ed ai lavori pubblici di interesse regionale eseguiti dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi di bonifica, dai comuni e dagli enti locali e loro consorzi nonché, ove si tratti di lavori assistiti dai contributi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, a quelli eseguiti dagli altri enti di cui all'art. 1 della stessa legge.

Art. 2.

Norme per la compilazione dei progetti

I progetti delle opere di cui all'art. 1 sono compilati di norma dagli uffici tecnici degli enti; qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessità, esso potrà avvalersi dell'opera di liberi professionisti, con i quali dovrà preventivamente stipulare apposita convenzione, redatta sulla base di uno schema da approvare dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma precedente, gli enti disciplineranno con propri atti i rapporti con i liberi professionisti.

I progetti dovranno essere ispirati a criteri di sana economia con strutture dimensionate sulla base di necessità accertate e documentate e dovranno essere compilati nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di opere pubbliche. Nei capitolati speciali la determinazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori dovrà tener conto di quanto stabilito dal secondo comma del successivo art. 11.

Eccezionalmente, per documentate particolari esigenze di carattere locale, fermo restando l'applicazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali, potranno essere consentiti particolari adeguamenti delle norme in materia di edilizia scolastica di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975.

Art. 3.

Approvazione dei progetti

I progetti di tutte le opere e lavori, di cui all'art. 1, sono approvati dal competente organo dell'ente:

a) senza alcun parere consultivo, per lavori di importo fino a L. 50.000.000 o se trattasi di progetti, di qualsiasi importo, che siano fedeli stralci di progetti generali già approvati precedentemente ovvero per lavori di qualsiasi importo che non usufruiscono di contributi regionali o statali;

b) sentito il parere del capo ufficio tecnico dell'ente, se di importo fino a L. 300.000.000; qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico o nel caso in cui il capo dello stesso non sia professionalmente competente, il parere verrà dato dall'assessore sentito il responsabile del settore regionale competente per la materia purché munito del necessario titolo professionale, oppure sentito il parere di altro tecnico di livello direttivo del settore medesimo, delegato dal responsabile del settore;

c) sentito il parere del comitato tecnico amministrativo, di cui al successivo art. 10, per progetti di importo superiore a L. 300.000.000.

I progetti di opere che interessano la bonifica, l'irrigazione, lo sport ed il tempo libero, debbono pervenire tramite rispettivamente: il settore agricoltura e bonifica, il settore irrigazione ed il settore turismo, sport e tempo libero, che li dovranno corredare di preliminare parere favorevole.

E' soppressa ogni approvazione tecnica da parte degli organi della Regione già prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

Nei provvedimenti di approvazione dei progetti dovranno essere stabiliti i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Gli organi consultivi di cui sopra sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, che, se favorevole, sarà comunicato telegraficamente all'ente.

In assenza di parere espresso nei termini o di richieste istruttorie, le procedure amministrative dell'ente riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere anche tardivamente pronunziato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere da parte degli organi aditi vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle notizie o degli atti richiesti dagli organi stessi.

Gli organi regionali consultivi riferiranno annualmente alla presidenza della giunta regionale in ordine alla applicazione della detta norma, indicando le ragioni che hanno eventualmente impedito l'osservanza dei termini previsti per i pareri.

Art. 4.

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza

L'approvazione dei progetti effettuata ai sensi del precedente art. 3 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la materia stessa.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di variazioni allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto, costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non necessita di autorizzazione regionale preventiva. Essa viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano altresì alle opere da realizzare da parte di associazioni o consorzi di comuni, province, consorzi di bonifica e consorzi per i nuclei di sviluppo industriale; tali enti dovranno comunque ottenere dall'amministrazione comunale competente l'approvazione dei progetti ai fini urbanistici.

Art. 5.

Stati di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le funzioni amministrative regionali concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alle opere di cui alla presente legge ed alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono delegate al comune nel cui territorio ricadono le opere da eseguire.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvederanno in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante

Il relativo avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Art. 6.

Attraversamenti e spostamenti

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunziarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni, i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunziarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei termini tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma, e comunque prima dell'appalto dei lavori, gli enti pubblici che ne hanno la competenza devono pronunziarsi sulle richieste di rimozione dei vincoli di qualsiasi natura che comunque possano ostacolare l'inizio delle opere.

Ove il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione, esso è esercitato dal presidente della giunta che emana i relativi decreti.

Art. 7.

Aree destinate all'edilizia scolastica

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20% di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dall'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che la deliberazione comunale di individuazione dell'area sia adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Appalto dei lavori

L'appalto dei lavori può avvenire o mediante licitazione privata o mediante appalto-concorso o mediante trattativa privata o concessione.

Licitazione privata

La licitazione privata, sistema normalmente da adottare, è esperita in conformità alle leggi statali 2 febbraio 1973, n. 14 e, per gli appalti di importo superiore ad un miliardo, anche alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni. Qualora il primo esperimento d'appalto sia andato deserto, esso può essere ripetuto con l'ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera d'invito di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base d'appalto.

Appalto-concorso

L'accollo dei lavori mediante il sistema dell'appalto-concorso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e successive modificazioni ed alle altre leggi dello Stato regolanti la materia.

Il bando deve indicare almeno:

la natura e l'importo presunto dei lavori;

le modalità di visione degli atti relativi all'accertamento della fattibilità dell'opera;

eventuali limiti tecnici che devono essere rispettati e le prescrizioni dello strumento urbanistico applicabili all'opera;

il termine per la pronuncia sulle proposte;

le modalità e gli allegati perché sia ritenuta ammissibile la risposta dell'appalto-concorso.

La commissione giudicatrice dei progetti-offerta è nominata dalla giunta o dall'organo esecutivo dell'ente ed è presieduta dal sindaco, dal presidente dell'ente o da un loro delegato. La commissione stessa è costituita da non più di sette componenti da scegliere tra persone particolarmente esperte nella materia oggetto dell'appalto.

Trattativa privata

La trattativa privata è esperibile solo nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, all'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modificazioni, all'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 ed all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 9.

Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia:

1) i lavori indicati nell'art. 66 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, rientranti nella competenza della Regione o degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, senza alcun limite di importo;

2) i lavori di rimboschimento, di rinsaldamento di pendici, le opere costruttive immediatamente connesse ed ogni altra opera di sistemazione idraulico-forestale purché di importo non superiore a lire 30 milioni;

3) ogni altro lavoro di importo non superiore a quello di cui al precedente n. 2).

L'esecuzione in economia per i lavori di cui al punto n. 1) e n. 2) avverrà in amministrazione diretta o mediante cottimi.

Per i lavori di cui al punto n. 3) l'esecuzione in economia deve sempre avvenire mediante cottimo da stipulare con il vincitore di apposita gara ufficiosa, alla quale debbono essere inviate non meno di dieci ditte con preavviso telegrafico di almeno dieci giorni, riducibili a cinque nei casi di particolare urgenza.

Art. 10.

Comitato tecnico-amministrativo

Presso l'assessorato ai lavori pubblici è istituito il comitato tecnico-amministrativo. Esso è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dai seguenti membri:

1) assessore ai lavori pubblici che lo presiede;
2) coordinatore dell'assessorato ai lavori pubblici;
3) responsabile del settore edilizia pubblica;
4) responsabile del settore lavori pubblici regionali e degli enti locali;
5) responsabile del settore schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
6) responsabile del settore viabilità;
7) responsabile del settore edilizia residenziale;
8) responsabile del settore urbanistica;
9) responsabile del servizio programmazione e pianificazione territoriale;
10) responsabile del servizio affari legislativi, giuridici e legali.

Quando il comitato debba trattare argomenti che interessano:

a) l'edilizia scolastica;
b) le opere igieniche e sanitarie;
c) le opere di bonifica e difesa del suolo;
d) impianti sportivi,

esso è integrato rispettivamente con:

a) il responsabile del settore istruzione e cultura ed il provveditore agli studi della provincia interessata o un suo delegato;

b) il responsabile del settore igiene ed ecologia, il responsabile del settore sanità ed il medico provinciale della provincia interessata;

c) il responsabile del settore agricoltura e bonifica, il responsabile del settore foreste ed il responsabile del settore irrigazione;

d) il responsabile del settore turismo, sport e tempo libero.

Il presidente, eccezionalmente per la trattazione di problemi particolarmente complessi, può chiamare a far parte del comitato di volta in volta, quali esperti senza diritto di voto, altri funzionari regionali di livello direttivo o consulenti esterni alla amministrazione regionale; questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un termine non superiore a venti giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrata nella seduta del comitato, cui hanno obbligo di partecipare.

In assenza dell'assessore, il comitato è presieduto dal coordinatore o da altro componente delegato dall'assessore.

Agli esperti estranei all'amministrazione spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali.

Le funzioni di segretario del comitato sono assolte da un funzionario, avente qualifica non inferiore a consigliere, nominato dall'assessore ai lavori pubblici.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza di almeno cinque componenti ed i pareri sono validi se adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Gli enti di cui all'art. 1 inviano all'assessorato regionale competente la richiesta di parere corredata dai necessari atti tecnici ed amministrativi.

Il responsabile del settore, entro venti giorni, previa verifica della completezza degli atti li inoltra, corredandoli con la relazione della compiuta istruttoria preliminare, al comitato che deve esprimersi entro i successivi quaranta giorni.

Il comitato è competente a pronunziarsi:

1) sui progetti di cui alla lettera *c)* del secondo comma del precedente art. 3;

2) sui progetti di edilizia scolastica di qualsiasi importo nel caso che prevedano deroghe alle norme di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975;

3) sulle proposte di inclusione o cancellazione di abitati tra quelli da consolidare o da trasferire;

4) sulle proposte relative a modifiche ed aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5) sulle dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza, ed indifferibilità delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

6) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 150 Kv;

7) sulle proposte di demolizione di opere o di parte di esse eseguite in violazione alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge, nonché sui progetti di adeguamento concernenti l'esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme stesse;

8) sulla classificazione e declassificazione di strade;

9) sui piani generali di bonifica;

10) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonché sulla determinazione di nuovi prezzi per i lavori di competenza della Regione, sia se eseguiti direttamente sia in concessione;

11) sui collaudi sui conteggi definitivi dei compensi spettanti alle imprese per revisione prezzi relativamente ai lavori di cui al punto *c)* del precedente art. 3, nonché sulle vertenze e riserve per i lavori di cui al n. 10) precedente e per quelli che comunque beneficiano di contributo regionale;

12) sugli affari per i quali la giunta regionale e l'assessore ai lavori pubblici, ritengano di richiedere il parere.

Il comitato, inoltre, assolve a tutte le sue funzioni, già di competenza del capo dell'ufficio tecnico e del C.T.A. del provveditorato alle opere pubbliche per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 11.
Esecuzione dei lavori in genere

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformità del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, con la precisazione che, qualora l'ente non abbia nominato un ingegnere capo, le funzioni ad esso attribuite dalle norme sopra citate, ad eccezione della conferma del certificato di regolare esecuzione, possono essere esplicate dal direttore dei lavori per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000.

Le sospensioni dei lavori disposte per avverse condizioni atmosferiche non possono differire il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Le eventuali proroghe, di cui all'art. 31 del capitolato generale d'appalto, sono concesse dalla giunta o dal comitato direttivo dell'ente committente, solo se giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

I componenti del collegio arbitrale, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 45 del capitolato stesso, sono rispettivamente sostituiti da un componente tecnico del comitato tecnico amministrativo regionale nominato dal presidente del comitato stesso e da un funzionario direttivo dell'amministrazione regionale del Molise nominato dal presidente della giunta regionale.

L'elevazione dei limiti di importo di cui all'art. 17 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, si applica alle opere eseguite direttamente dalla Regione o dagli enti di cui all'art. 1, salvo, per questi ultimi, il disposto del quinto comma del successivo art 13.

Art. 12.
Lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge può essere dall'ente obbligato affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad impresa, a consorzio di imprese nonché a cooperative edilizie e loro consorzi.

L'affidamento in concessione avverrà sulla base di apposita convenzione, previa gara indetta con apposito bando, nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacità tecniche ed economiche.

Qualora la concessione sia assentita a comuni o loro consorzi ed associazioni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, consorzi per i nuclei di sviluppo industriale non si farà luogo alla gara di cui al precedente comma e al concessionario potranno essere conferite tutte le attribuzioni dell'ente concedente necessarie per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle dell'approvazione dei progetti. Al predetto concessionario compete altresì, a titolo di rimborso delle spese generali sostenute, un compenso forfettario ed in percentuale, da convenire tra le parti nell'atto di concessione. Il detto compenso non potrà essere superiore a quello previsto dal primo comma del successivo art. 15.

La convenzione di cui ai commi precedenti dovrà fra l'altro prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte del concessionario del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industriali ed economicamente vantaggiosi anche sotto il profilo energetico alternativo;

3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte del concessionario e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che il concessionario potrà effettuare in proprio ovvero tramite le imprese collegate;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento al concessionario;

7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonché i tempi e le modalità per la consegna all'ente concedente delle opere e degli impianti già eseguiti;

8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte del concessionario;

9) la facoltà di conferire al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi del quarto comma del precedente articolo 11, le eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione;

10) i termini entro i quali devono essere esperite le procedure di cui ai precedenti numeri 1) e 3).

Per i lavori beneficianti del contributo regionale, la convenzione deve essere approvata dalla giunta regionale.

Per le modalità di appalto di cui al n. 3) del comma precedente la licitazione privata è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del paragrafo *a)* dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, direttamente dal concessionario sulla base del progetto esecutivo approvato e l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente.

L'ente concedente può delegare il concessionario ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalle vigenti leggi; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore dell'ente concedente.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e di urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Titolo II

LAVORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE E LAVORI BENEFICIANTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Art. 13.

Lavori di competenza regionale dati in concessione e lavori con contributi regionali

La giunta regionale può dare in concessione i lavori di competenza propria della Regione a norma del precedente art. 12 e, se concessi ad ente pubblico non avente finalità di lucro, il relativo provvedimento di concessione è emesso dal presidente della giunta, previa presentazione da parte dell'ente concessionario del progetto esecutivo dell'opera debitamente approvata dai competenti organi dell'ente stesso. Con il predetto provvedimento verrà messa a disposizione dell'ente concessionario la somma prevista per la realizzazione dei lavori con le stesse procedure e modalità specificate al successivo art. 16.

I lavori di competenza regionale dati in concessione e quelli di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge ammessi al contributo regionale a norma della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e delle altre leggi regionali e statali vigenti, si eseguono sotto la diretta responsabilità dell'ente concessionario o beneficiario del contributo che dovrà assumere ogni iniziativa e determinazione per la rapida e regolare realizzazione dell'opera.

In caso di gravi inadempienze la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, dopo aver sentito il sindaco o il presidente dell'ente potrà revocare la concessione o il contributo assegnato.

In ogni caso non saranno riconosciute eventuali maggiori spese conseguenti ad atti e comportamenti illegittimi o illeciti dell'ente beneficiario del contributo regionale o del concessionario.

Per i lavori il cui importo netto risultante dallo stato finale non sia superiore a L. 100.000 000 l'ente concessionario o beneficiario del contributo regionale ha facoltà, a norma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, di sostituire il formale atto di collaudo con certificato di regolare esecuzione che dovrà essere, in ogni caso, confermato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'ente o da altro ingegnere che ha esplicato le mansioni di ingegnere capo dei lavori.

Il collaudo dei lavori di cui al presente articolo viene affidato dall'assessore regionale competente, a tecnici scelti tra gli iscritti nell'albo di cui al successivo art. 14. Gli onorari e le spese di collaudo sono a carico dell'ente concessionario o beneficiario del contributo. Qualora l'incarico sia affidato a tecnici in servizio presso lo Stato, la Regione o altri enti locali, ad essi spetta l'onorario ridotto a norma dell'ultimo comma dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Per il collaudo affidato a tecnici in servizio presso la Regione da enti diversi dalla Regione, è necessaria l'autorizzazione dell'assessore regionale competente, il quale ne dà comunicazione alla commissione affari istituzionali e generali.

Gli atti di collaudo ed il rendiconto finale delle spese sostenute sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 14.

Albo regionale dei collaudatori

E' istituito presso la giunta regionale uno speciale albo dei collaudatori le cui modalità di formazione, di istituzione e tenuta sono stabilite con provvedimento della stessa giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. All'albo possono essere iscritti, su domanda corredata da *curriculum* ed adeguata documentazione distinti per specialità e competenza professionale, i seguenti tecnici laureati o diplomati e abilitati all'esercizio professionale da almeno cinque anni:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonché diplomati degli istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovino nei ruoli del personale della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici di cui al precedente art. 1, o che già dipendenti delle predette amministrazioni, si trovino in posizione di quiescenza;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, nonché diplomati degli istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali, nautici, iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali.

Art. 15.

Spese generali

Agli enti beneficiari dei contributi regionali è corrisposto, in sostituzione delle spese tecniche di cui all'art. 1, secondo capoverso, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, un compenso per le spese generali nelle misure percentuali stabilite nell'allegata tabella *A* e rapportato al costo effettivo finale delle opere, comprensivo di I.V.A. e spese per espropriazioni.

Qualora l'ente operi con personale del proprio ufficio tecnico, le percentuali di cui alla tabella *A* sono ridotte della metà.

Agli enti pubblici concessionari di lavori di competenza della Regione compete parimenti, per spese generali, un compenso in misura uguale a quella sopra specificata nel primo comma senza la riduzione di cui al secondo comma precedente.

La determinazione definitiva delle spese generali verrà fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazione.

Art. 16.

Corresponsione dei contributi in conto capitale

I contributi regionali in conto capitale saranno messi a disposizione dell'ente beneficiario all'atto della formale concessione del contributo mediante apertura di apposito conto presso la tesoreria regionale, i cui interessi andranno a beneficio della Regione.

I prelevamenti dal detto conto avverranno all'insorgere delle necessità dell'ente a far fronte a pagamenti, secondo le formalità e procedure amministrative alle quali esso è soggetto.

La tesoreria regionale provvederà all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'ente appaltante e con quietanza del suo tesoriere, sulla base degli stati di avanzamento o di altri titoli di spesa vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o se questo manchi, dal direttore dei lavori, senza ulteriori formalità.

L'ente resta esclusivo responsabile della utilizzazione dei fondi nel rispetto del loro vincolo di destinazione.

Art. 17.

Competenze in materia di lavori pubblici

I programmi dei lavori pubblici di competenza della Regione e quelli che comunque beneficiano di contributi regionali sono predisposti dalla giunta regionale, con le modalità e procedure di cui alle particolari norme vigenti in materia e sono approvati dal consiglio regionale.

In sede di approvazione il consiglio regionale stabilisce nei confronti degli enti interessati i termini per la presentazione dei progetti, che solo eccezionalmente potranno essere prorogati dalla giunta regionale.

Gli atti deliberativi degli enti di cui all'art. 1 della presente legge concernenti la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o ai comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

Art 18.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

I provvedimenti di competenza regionale, di cui agli articoli 18, 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'art. 97 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, agli articoli 7 (commi terzo e nono), 13 (comma secondo), 56, 113, 217, 221 e 222 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 7 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'art. 32 della legge 11 agosto 1942, n. 1150 ed al decreto interministeriale 18 dicembre 1978 sono adottati dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente appositamente delegato, previo parere del responsabile del settore competente.

In caso di temporaneo impedimento od assenza del funzionario responsabile di settore, l'assessore regionale preposto al settore stesso è autorizzato a disporre, con propria ordinanza, di cui dovrà essere data comunicazione alla presidenza della giunta ed al servizio amministrazione e gestione del personale, l'attribuzione *ad interim* delle competenze di cui al presente articolo ad altro funzionario regionale di livello direttivo per tutta la durata dell'assenza del titolare del settore. Al funzionario sostituto non compete alcuna particolare indennità.

Titolo III

NORME PARTICOLARI PER LE OPERE DI BONIFICA

Art. 19.

Finanziamento ed esecuzione dei lavori

Nei comprensori di bonifica integrale sono a totale carico della Regione le spese per la esecuzione, il completamento ed il ripristino delle opere di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei comprensori di bonifica montana, nei bacini montani classificati ai sensi di legge e nei territori sottoposti a vincolo a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono a totale carico della Regione le spese per l'esecuzione, il completamento ed il ripristino di tutte le opere di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di cui sopra sono eseguite in concessione dai consorzi di bonifica integrale e dalle comunità montane; è fatta salva la facoltà di eseguire in economia, a cura del settore foreste, quelle indicate al punto 2) del primo comma dell'art. 9 della presente legge.

Alle opere stesse, per tutto quanto non diversamente disposto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui ai titoli precedenti.

Art. 20.

Programma dei lavori

Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, sentiti i consorzi e le comunità montane, predispone, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per gli interventi di cui all'art. 19, il programma delle opere da finanziare nell'anno, e lo sottopone alla giunta regionale.

L'approvazione del programma proposto dalla giunta regionale compete al consiglio regionale.

Art. 21.

Manutenzione opere di scolo

Al fine di assicurare la piena e continua efficienza dei canali di scolo e delle altre opere pubbliche di sistemazione idraulica agraria realizzata nei comprensori di bonifica integrale e montana, la Regione assume a proprio carico le spese per la manutenzione di dette opere.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i consorzi di bonifica e le comunità montane, presentano al settore agricoltura e bonifica, che si esprime sulla loro congruità, i preventivi di spesa per gli interventi manutentori sopraspecificati, da eseguirsi nell'anno successivo.

Sulla base di detti preventivi, l'assessore competente, propone alla giunta regionale, la spesa globale da prevedere in bilancio; la somma disponibile sarà poi ripartita tra gli enti interessati dalla giunta regionale, dopo aver sentito la competente commissione consiliare.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Spese tecniche

Per i lavori di competenza degli enti di cui all'art. 1, i cui progetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati già approvati dalla giunta regionale e già ammessi a contributo regionale, l'importo delle spese tecniche previste nei progetti stessi, ai fini dei rapporti tra regione ed enti, resta attribuito forfettariamente all'ente per spese generali, qualunque sia a consuntivo l'importo netto dei lavori eseguiti, anche se vengano redatte ed approvate perizie di varianti o suppletive dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Contributo in conto capitale

Per i lavori di competenza degli enti di cui all'art. 1 per i quali è stato concesso il contributo regionale in conto capitale, la giunta regionale, a richiesta dell'ente, rende disponibile in conformità di quanto disposto dall'art. 16, il residuo ammontare del contributo regionale non ancora erogato a norma delle disposizioni precedentemente vigenti.

Art. 24.

Lavori beneficianti di contributo statale

La definizione dei procedimenti amministrativi, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 17 del decreto 13 agosto 1975, n. 376, continuerà ad essere regolata dalle norme precedenti alla presente legge.

Art. 25.

Norme finali

Sono abrogate le seguenti norme regionali:

l'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10;

gli articoli 4, 7, secondo comma, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27;

la legge regionale 30 agosto 1976, n. 24;

il primo e il secondo comma dell'art. 6 e gli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25;

il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

E' abrogata altresì ogni altra norma regionale e statale in contrasto con la presente legge.

Art. 26.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 14 luglio 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

(6894)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792450)